

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA
SUI PERCORSI CASA-SCUOLA-LAVORO VERSO LE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DI UDINE
(art. 19 L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i.)

Le Parti:

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito *Regione*), con sede in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 1, C.F. 80014930327 e P.IVA 00526040324, rappresentata dal Presidente Massimiliano Fedriga;
- l'Università degli Studi di Udine (di seguito *Università*), con sede legale in Udine, via Palladio n. 8, C.F. 80014550307 e P.IVA 01071600306, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Roberto Pinton, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 25 e 28 luglio 2023;

VISTE

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*" e, in particolare, l'articolo 19 che prevede la stipulazione di accordi di programma finalizzati alla definizione e attuazione di opere di interesse pubblico nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati;
- la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8, recante "*Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa*";

PREMESSO CHE

- l'articolo 10 della legge regionale n. 8/2018 individua le tipologie di azioni e interventi per lo

sviluppo e la promozione della mobilità ciclistica, tra cui la promozione di accordi, progetti pilota, intese con enti locali e aziende per favorire il trasferimento su bicicletta degli spostamenti pendolari casa-scuola e casa-lavoro;

- con decreto del Presidente della Regione del 3 ottobre 2022, n. 120 è stato approvato il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), il quale è attuato in via diretta, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. b) delle Norme di attuazione del Piano, anche tramite accordi con gli Enti locali e altri Enti pubblici per la realizzazione della RECIR, per la promozione delle azioni di incentivazione all'uso della bicicletta e per le azioni che abbiano effetti di livello regionale;
- i paragrafi 6 e 6.1 dell'elaborato denominato "P6.0 Obiettivi, strategie ed azioni di piano", al fine di promuovere efficacemente la bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e accrescere la percentuale di ripartizione modale a favore della stessa in tutti i contesti insediativi del territorio regionale, prendono a riferimento i poli generatori e attrattori di un rilevante numero di spostamenti pendolari sistematici, ovvero gli agglomerati industriali di interesse regionale e i poli dedicati alla ricerca tecnico-scientifica, tra i quali l'Università degli Studi di Udine;
- il paragrafo 6.2 dell'elaborato del PREMOCI denominato "P6.0 Obiettivi, strategie ed azioni di piano" e l'elaborato "P7.0 Strumenti per la promozione e incentivazione dell'uso della bicicletta nei percorsi casa-scuola/lavoro" descrivono gli obiettivi e le modalità di attuazione degli Accordi di programma finalizzati alla promozione della mobilità ciclistica, con particolare riferimento ai percorsi casa-scuola e casa-lavoro; in particolare, il medesimo paragrafo 6.2 prevede che la Regione promuova e stipuli accordi di programma con i Consorzi di sviluppo economico locale, in qualità di Enti pubblici economici e con i poli dedicati alla ricerca tecnico-scientifica che abbiano ad oggetto azioni ed interventi atti a trasferire una quota importante di spostamenti casa-scuola/lavoro su bicicletta o sull'intermodalità tra quest'ultima e il trasporto pubblico locale;

- nel 2021 l'Università ha avviato, nell'ambito del Corso di Dottorato in Scienze biomediche e biotecnologiche del Dipartimento di Area Medica-DAME, il progetto denominato "Mobilità sostenibile a Udine. Una rete ciclabile per promuovere la sostenibilità ambientale e la salute";
- in ottobre 2022 l'Università ha sottoposto alla Regione un'ipotesi progettuale finalizzata all'incremento del numero di dipendenti che si reca a lavoro in bicicletta, comprensiva anche del monitoraggio degli effetti della mobilità attiva sulla salute; successivamente si sono svolti gli incontri preliminari con il Delegato per la Sostenibilità dell'Università in cui sono stati condivisi gli obiettivi ed è stato definito un primo quadro generale dei possibili interventi, che avranno il supporto dei dipartimenti Area Medica (DAME), Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (DILL), Politecnico di Ingegneria e Architettura (DPIA) e Ufficio Relazioni Esterne che funge da coordinamento amministrativo;
- con deliberazione del 10 febbraio 2023, n. 230 la Giunta regionale ha riconosciuto il preminente interesse regionale alla promozione del presente Accordo di programma e ha individuato la Direzione centrale infrastrutture e territorio quale direzione regionale a competenza prevalente;
- con nota PEC del 10 agosto 2023, acquisita dalla Regione al prot. 464984, l'Università ha trasmesso l'estratto dei verbali delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 25 e 28 luglio 2023, in cui è approvato lo schema di Accordo di programma ed è autorizzato il Rettore alla sottoscrizione dello stesso; alla medesima PEC risultano allegare le lettere di adesione al progetto dei dipartimenti di Area Medica (DAME), di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (DILL) e del Politecnico di Ingegneria e Architettura (DPIA);
- con nota PEC del 3 ottobre 2023, prot n. 165 la Regione ha convocato la conferenza ex art. 19, comma 4, L.R. n. 7/2000, che si è tenuta in data 9 ottobre 2023 e nel corso della quale l'Università ha manifestato il proprio assenso a procedere con la sottoscrizione del presente Accordo;

VISTI

- la deliberazione della Giunta regionale del 23 novembre 2023, n. 1832 di approvazione dello schema di Accordo di programma corredato degli allegati ivi indicati e di autorizzazione alla stipula dello stesso;
- i verbali con le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università nelle sedute, rispettivamente, del 25 e 28 luglio 2023, che hanno approvato lo schema di Accordo di programma e autorizzano il Rettore alla sottoscrizione.

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma (di seguito Accordo).
2. L'Accordo è formulato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, L.R. n. 7/2000 e s.m.i..

Art. 2 - Finalità e oggetto dell'Accordo

1. L'Accordo è finalizzato allo sviluppo e alla promozione della mobilità ciclistica attraverso l'incentivazione dell'utilizzo della bicicletta sui percorsi casa-scuola-lavoro verso le sedi dell'Università di Udine, anche attraverso il miglioramento dei percorsi e dei servizi dedicati all'utenza ciclistica.
2. L'Accordo disciplina i rapporti tra le Parti e si concretizza attraverso un progetto territoriale che prevede:
 - a) la redazione di un "progetto casa-lavoro" per la promozione e l'incentivazione degli spostamenti sistematici in bicicletta da e per le sedi dell'Università, anche attraverso l'utilizzo integrato del trasporto pubblico; il progetto include:
 - l'analisi degli spostamenti al fine della predisposizione di un masterplan dei principali percorsi casa-lavoro nei territori del Comune di Udine e dei Comuni limitrofi;

- l'individuazione delle principali criticità infrastrutturali e delle opere necessarie alla messa in sicurezza dei percorsi;
 - l'individuazione dei servizi dedicati all'utenza ciclistica da realizzare o potenziare;
 - la definizione delle modalità di incentivazione dell'uso della bicicletta e delle attività di sensibilizzazione della comunità accademica;
 - la definizione delle azioni e degli interventi prioritari;
- b) la realizzazione delle azioni e degli interventi prioritari, compresi i servizi a supporto dell'utenza ciclistica (p.e. parcheggi, rastrelliere, colonnine di ricarica);
- c) il monitoraggio del miglioramento dello stato di salute legato alla mobilità attiva.

Art. 3 - Obblighi e adempimenti comuni

1. Le Parti, nello svolgimento delle attività di propria competenza, s'impegnano a:
 - a) rispettare i termini e le condizioni concordati ed indicati nell'Accordo;
 - b) utilizzare forme d'immediata collaborazione e di stretto coordinamento.
2. L'Università assumerà il ruolo di soggetto attuatore ai fini dell'affidamento degli incarichi dei servizi di progettazione e realizzazione degli interventi prioritari di cui all'art. 2 comma 2 lett. b), limitatamente agli interventi all'interno e prospicienti alle sue proprietà, fatti salvi i vincoli normativi e procedurali e di bilancio.
3. Le Parti si impegnano a contribuire al finanziamento, alla progettazione ed alla realizzazione delle azioni e degli interventi prioritari di cui all'art. 2 comma 2 lett. b), nei modi che verranno definiti nelle fasi di attuazione dell'Accordo. I costi del personale impiegato dalle Parti nella predisposizione e nell'attuazione del progetto sono a carico dei rispettivi enti.
4. Per l'affidamento dei contratti relativi a forniture, servizi e lavori si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Art. 4 - Impegni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

1. La Regione s'impegna, con le risorse previste all'articolo 7 e con le eventuali ulteriori risorse

che si rendessero disponibili, a:

- a) cofinanziare le attività e l'incentivazione degli spostamenti casa-lavoro, nei modi e nei tempi che verranno definiti nel "progetto casa-lavoro" di cui all'art. 2 comma 2 lett. a);
- b) finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'art. 2 comma 2 lett. b), attraverso gli stanziamenti previsti negli appositi capitoli del bilancio regionale.

Art. 5 - Impegni dell'Università

1. L'Università si impegna a:
 - a) elaborare il "progetto casa-lavoro" comprendente le indagini e i sondaggi necessari per l'analisi della domanda, le azioni e le strategie di incentivazione, i metodi di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta e la restituzione dei risultati;
 - b) attuare il "progetto casa-lavoro" ed effettuare il monitoraggio dell'andamento degli spostamenti in bicicletta;
 - c) attuare il monitoraggio sullo stato di salute correlato alla mobilità attiva, anche tramite analisi medico-cliniche.
2. L'Università svolge le attività del presente Accordo con il coinvolgimento delle seguenti strutture e dipartimenti:
 - Area Relazioni Esterne - Uniud Sostenibile;
 - Area Medica (DAME);
 - Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (DILL);
 - Politecnico di Ingegneria e Architettura (DPIA).

Art. 6 - Cronoprogramma e monitoraggio dell'Accordo

1. Il cronoprogramma delle fasi attuative è allegato e parte integrante del presente Accordo.
2. Le parti si coordinano fin dalle fasi progettuali dando atto dell'organicità delle azioni previste dall'Accordo. Ai fini del coordinamento ciascuna delle Parti nomina un referente per l'attuazione dell'Accordo.

3. Il monitoraggio viene effettuato con cadenza semestrale e viene redatto un verbale sullo stato di avanzamento delle attività. Il verbale è firmato dai referenti delle Parti.
4. Sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al comma precedente, se necessario, si provvede ad aggiornare il cronoprogramma, concordandolo tra le Parti con scambio di lettere.

Art. 7 - Finanziamenti

1. La Regione finanzia l'Accordo con un primo stanziamento di 550.000,00 €.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono indirizzate alla realizzazione degli interventi prioritari individuati nella relazione allegata al presente Accordo. La definizione di tali interventi potrà essere aggiornata e perfezionata dal "progetto casa-lavoro" elaborato ai sensi dell'art. 2 comma 2. Eventuali economie potranno essere impegnate per ampliare gli interventi prioritari, in coerenza con le previsioni del "progetto casa-lavoro".
3. I costi per l'attuazione del "progetto casa-lavoro", di cui all'art. 4 comma 1 lett. a), potranno essere cofinanziati con eventuali ulteriori stanziamenti nei prossimi bilanci regionali.
4. I costi di cui al punto precedente dovranno essere dettagliati nel "progetto casa-lavoro" ed espressamente approvati da tutte le Parti. Per essere ammesse a rendicontazione, le spese devono risultare coerenti con gli obiettivi del progetto e strettamente connesse alla sua attuazione, fermo restando quanto indicato all'art. 3 comma 4.

Art. 8 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'Accordo è svolta da un Collegio composto da un rappresentante di tutte le Parti e presieduto dal rappresentante della Regione.
2. Sono compiti del Collegio:
 - a) la vigilanza sul rispetto dell'Accordo;
 - b) il controllo sullo stato di attuazione delle finalità dell'Accordo e sugli impegni delle Parti;
 - c) il coordinamento delle azioni e degli interventi di competenza di ciascuna delle Parti;
 - d) la promozione di ogni azione necessaria a rimuovere eventuali ostacoli e accelerare le

procedure;

- e) l'individuazione e l'analisi delle problematiche, anche giuridiche, inerenti le finalità dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
 - f) dirimere in via bonaria le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e attuazione dell'Accordo;
 - g) la proposta alle Parti di eventuali modifiche da apportare all'Accordo;
 - h) l'approvazione di modifiche non sostanziali all'Accordo.
3. La partecipazione al Collegio non dà diritto all'indennità di presenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione allo stesso rimangono a carico degli Enti di appartenenza.

Art. 9 - Durata

- 1. Il presente Accordo ha durata di cinque anni dalla sua approvazione e comunque fino a conclusione degli interventi previsti all'articolo 2.
- 2. L'Accordo può venire modificato o prorogato per concorde volontà delle Parti con la procedura di cui all'articolo 19 della L.R. n. 7/2000.

Art. 10 - Controversie

- 1. Per tutte le controversie relative all'esecuzione dell'Accordo il Foro competente è quello dell'Autorità giudiziaria di Trieste.
- 2. In ogni caso, prima di adire l'Autorità giudiziaria, le Parti s'impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell'ambito del Collegio di cui all'art. 8 che, a tal fine, deve essere convocato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti. Decorsi infruttuosamente 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di conciliazione, le Parti hanno la facoltà di deferire la soluzione della controversia alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 11 - Disposizioni generali e finali

- 1. L'Accordo è vincolante per le Parti.
- 2. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Art. 12 - Allegati

1. È allegato parte integrante dell'Accordo il documento "Relazione di inquadramento delle azioni di progetto e cronoprogramma".

L'Accordo è sottoscritto in modalità digitale.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga

Firmato in modalità digitale

Università degli Studi di Udine

Roberto Pinton

Firmato in modalità digitale

VISTO: IL PRESIDENTE